

Titolo

Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale

Riferimenti
XVI Legislatura
Numero **698**
del **4.02.14**

Iter

Attuale
16 lug 2015 Parere espresso Commissione SECONDA Seduta n. 213 0200 Commissione SECONDA

Emendamenti
Nessuno

Storico
06 feb 2014 Annunziato Seduta n. 124 AULA
11 feb 2014 Assegnato per esame Commissione QUINTA
18 feb 2014 Annunzio assegnazione Seduta n. 130 AULA
18 mar 2014 Esaminato in commissione Seduta n. 142 0500 Commissione QUINTA
07 ott 2014 Esaminato in commissione Seduta n. 188 0500 Commissione QUINTA
12 nov 2014 Esaminato in commissione Seduta n. 196 0500 Commissione QUINTA
24 nov 2014 Inviato Commissione Bilancio

Gruppo Parlamentare
ARTICOLO QUATTRO

Iniziativa
Parlamentare

Ultimo Testo
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
(n. 698)

Firmatari
Lentini Salvatore
(ARTICOLO QUATTRO).
• Cascio Salvatore
(ARTICOLO QUATTRO).
• Currenti Carmelo
(ARTICOLO QUATTRO).
• Leanza Nicola
(ARTICOLO QUATTRO).
• Nicotra Raffaele
Giuseppe **(ARTICOLO QUATTRO).**
• Ruggirello Paolo
(ARTICOLO QUATTRO).
• Sammartino Luca
(ARTICOLO QUATTRO).
• Sudano Valeria
(ARTICOLO QUATTRO).

DISEGNO DI LEGGE (n. 698)
presentato dai deputati: Lentini, Cascio S., Currenti,
Leanza, Nicotra,
Ruggirello, Sammartino, Sudano.

Argomenti
• Industria

il 4 febbraio 2014
Norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle
attività della subacquea industriale

Organo d'Esame
5. Quinta Commissione -
Cultura, Formazione e
Lavoro

(OMISSIS)

----0----

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,
beni ed attività culturali, lavoro, formazione
professionale ed emigrazione

Relatore d'Aula
•

Composta dai deputati:
Greco Marcello, presidente e relatore, Maggio Maria
Leonarda, vicepresidente, Greco Giovanni,
vicepresidente, Sammartino Luca, segretario, Cascio
Francesco, Ciancio Gianina, Lantieri Luisa, La Rocca
Ruvolo Margherita, Lo Sciuto Giovanni, Milazzo
Antonella, Panarello Filippo, Venturino Antonio,
Zafarana Valentina

Allegato
Nessuno

(OMISSIS)

----0----

DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

Art. 1.
Riconoscimento delle attività professionali nella
subacquea industriale

1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario, la Regione riconosce e disciplina l'esercizio delle attività professionali nella subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della presente legge.

2. L'attività subacquea è libera. La Regione disciplina le attività a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, della libera concorrenza e dell'adeguatezza della qualità dei servizi offerti, assicurando parità di condizioni nell'accesso e definendo gli standards relativi alle attività destinate alla formazione degli operatori.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee a titolo professionale, anche laddove non a titolo esclusivo o in modo non continuativo, in possesso delle competenze acquisite tramite l'iter formativo definito agli articoli 5 e 6.

2. I soggetti di cui al comma 1 operano mediante un collegamento con la superficie, mediante manichetta dell'aria e braga oppure tramite una cima di collegamento e comunicazione, per l'effettuazione di interventi all'interno delle aree portuali, in stretta prossimità del fondo oppure presso impianti in-shore e off-shore. La scelta del tipo di equipaggiamento e delle

attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni ambientali, ferma restando la caratteristica essenziale del contatto con la superficie della obbligatorietà della comunicazione e l'uso di caschi integrali che permettano in modo autonomo respirazione e comunicazione. I sommozzatori espletano la loro attività avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, ove possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica.

3. Sono definite imprese della subacquea industriale quelle che svolgano, anche quale oggetto non esclusivo o secondario dell'attività d'impresa, lavori ed interventi in ambiente subacqueo o iperbarico in acque marittime e/o acque interne, avvalendosi dei sommozzatori come definiti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai fini della presente legge sono definite quali attività lavorative subacquee e iperbariche quelle svolte a fini economici e industriali nell'ambito:

- a) delle acque marittime regionali e interne;
- b) delle acque marittime non territoriali (off-shore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.

5. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;
- c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

6. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3. Qualifiche professionali

1. Gli operatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, in rapporto al livello di qualificazione conseguito, si iscrivono nell'apposito registro di cui all'articolo 4, per i seguenti tre livelli di qualifica:

- a) di primo livello (base), o categoria OTS (Operatore tecnico Subacqueo);
- b) di secondo livello, detto anche categoria TOP UP;
- c) di terzo livello, detto anche categoria di altofondalista;

2. Gli operatori di cui al comma 1, lettera a) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo con immersioni all'interno delle aree portuali o ad una profondità massima di -30 metri. Per questa tipologia di immersioni è necessario aver a disposizione una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up). Per immersioni a profondità comprese tra -30 metri e -50 metri, è necessario fornire una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. È richiesta la presenza sull'unità di appoggio, comunque sul posto, di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica o per essere di supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).

4. Gli operatori di cui al comma 1, lettera c) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale). Per le immersioni ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve

essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle Società di Classificazione competenti in PVHO (Recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic).

Art. 4.

Registro degli operatori subacquei industriali

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi ed attività formative, apposito Registro regionale degli operatori della subacquea industriale secondo il relativo livello di qualifica.

2. L'iscrizione al Registro avviene dietro istanza degli interessati, corredata dalla documentazione relativa agli obblighi formativi ed al possesso delle idoneità e delle iscrizioni previste dalla disciplina statale in materia di lavoro marittimo, ivi compreso il possesso del Libretto di Ricognizione rilasciato da una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, o titolo equipollente abilitante all'esercizio di attività subacquee nelle aree portuali.

3. La cancellazione dal Registro regionale avviene nei seguenti casi:

- a) volontariamente dietro istanza dell'iscritto;
- b) a causa di morte;
- c) per inabilità permanente al servizio;
- d) per raggiungimento dei limiti di età prescritti dalla vigente legislazione in materia di previdenza sociale;
- e) per la perdita di uno o più requisiti fra quelli prescritti dalla presente legge e/o da altre norme dell'ordinamento comunitario, statale o regionale;

4. La gestione e la tenuta del Registro è operata dagli uffici del Dipartimento del lavoro nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Art. 5.

Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività

1. Per l'esercizio delle attività subacquee e l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 è necessario il conseguimento di idoneo titolo rilasciato da istituti statali o centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, ovvero di titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3.

2. I titoli rilasciati da enti e soggetti operanti sul territorio della Regione devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme.

3. Tutti i titoli di cui al comma 2 devono essere conformi agli standards formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standards relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 6.

Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti dall'International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 Norme per la sicurezza e la tutela della

salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria' e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.

4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standards formativi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Disposizioni attuative e clausola di neutralità finanziaria

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati ai sensi della vigente disciplina dalla Regione e che risultino conformi agli standards prescritti dall'articolo 5, comma 3, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al registro di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio comunitario.

3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cronologia Testi

(04.02.2014) Testo presentato

(12.11.2014 seduta 0196) 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro - Testo inviato in Commissione bilancio